



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A.

Approvato dall'organo amministrativo nella seduta del 21 febbraio 2018

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.	REV.	DATA
	MO231	00	31.01.18

REVISIONE/DATA	DESCRIZIONE
00/31.01.2018	

DOCUMENTO	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE
DOC: MO231 REV: 00 DATA: 31/01/2018			<i>Approvato dall'A.U. F.to geom. Marcello Omodeo</i>

--	--	--	--

INDICE		
1	Introduzione al decreto legislativo 231/2001	04
2	Terminologia	06
3	Descrizione della realtà aziendale, del modello di Governance e dell'assetto organizzativo generale della società	08
4	Adozione del modello	09
4.1	Struttura del modello	10
4.2	Cross reference	11
5	Commissione dei reati e principi di comportamento	13
5.1	Definizione delle attività sensibili al reato presupposto	13
5.1.1	Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	14
5.1.2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	24
5.1.3	Reati societari	29
5.1.4	Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche o sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro	37
5.1.5	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utile di provenienza illecita	40
5.1.6	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	44
5.1.7	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	50
5.1.8	Reati ambientali	52
6	Codice etico	59
7	Sistema Disciplinare	59
8	Organismo di Vigilanza	60
9	Attività di comunicazione e formazione	62

1. INTRODUZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

In attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito denominato il “**Decreto**” o “**D.lgs. 231/2001**”), con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche. In particolare, si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc... di seguito denominati “**Enti**”) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Il catalogo degli “illeciti presupposto” si è dilatato in tempi recenti con l'introduzione, nell'ambito degli illeciti presupposto, anche di alcune fattispecie di illecito amministrativo.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al Decreto coinvolge, nella repressione degli illeciti ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato o nel cui interesse siano stati compiuti i reati - o gli illeciti amministrativi - presupposto di cui al Decreto medesimo.

Il Legislatore ha identificato diverse tipologie di reati che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio della società, i cui autori sono sempre persone fisiche. Dopo aver individuato il legame che intercorre tra ente ed autore del reato ed aver accertato che esso abbia agito nell'ambito delle attività svolte, fa derivare dal legame tra persona fisica-ente e dal legame tra reato-interesse dell'ente una responsabilità diretta di quest'ultimo, scegliendo un particolare sistema punitivo che sia indipendente e parallelo a quello comunque applicabile alla persona fisica. La natura di questa nuova forma di responsabilità dell'ente è di genere misto e la sua peculiarità sta nel fatto che è una tipologia di responsabilità che coniuga gli aspetti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo. L'ente è punito con una sanzione amministrativa in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma è sul processo penale che si basa il sistema sanzionatorio: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero, mentre è il giudice penale che ha la responsabilità e l'autorità per irrogare la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'ente è distinta ed autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche se non sia stato identificato l'autore del reato o se il reato si sia estinto per una causa che sia di-

versa dall'amnistia. In ogni caso la responsabilità dell'ente va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica autrice del reato.

L'ente può essere chiamato a rispondere per un numero chiuso di reati, ovvero soltanto per i reati indicati dal legislatore e non è sanzionabile per qualsiasi altra tipologia di reato commesso durante lo svolgimento delle proprie attività. Il Decreto nella sua versione originaria e nelle successive integrazioni, nonché le leggi che richiamano esplicitamente la disciplina, indicano negli art. 24 e seguenti i reati che possono far sorgere la responsabilità dell'ente, definiti "**reati presupposto**".

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25). Il novero dei reati è stato successivamente ampliato e ad oggi il D.Lgs. 231/2001 prevede:

1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (si veda **art. 24** e **art. 25** D.lgs. 231/2001);
2. I delitti informatici e trattamento illecito dei dati (si veda **art. 24-bis** D.lgs. 231/2001);
3. I delitti di criminalità organizzata (si veda art. **24-ter** D.lgs. 231/2001);
4. I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (si veda art. **25-bis** D.lgs. 231/2001);
5. I delitti contro l'industria e il commercio (si veda art. **25-bis.1** D.lgs. 231/2001);
6. I reati societari (si veda art. **25-ter** D.lgs. 231/2001);
7. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (si veda art. **25-quater** D.lgs. 231/2001);
8. Le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (si veda art. **25-quater.1** D.lgs. 231/2001);
9. I delitti contro la personalità individuale (si veda art. **25-quinquies** D.lgs. 231/2001);
10. Gli abusi di mercato (si veda art. **25-sexies** D.lgs. 231/2001);
11. I reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (si veda art. **25-septies** D.lgs. 231/2001);
12. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (si veda art. **25-octies** D.lgs. 231/2001);
13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (si veda art. **25-novies** D.lgs. 231/2001);
14. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (si veda art. **25-decies** D.lgs. 231/2001);
15. I reati ambientali (si veda art. **25-undecies** D.lgs. 231/2001);
16. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (si veda art. **25-duodecies** D.Lgs. 231/2001);
17. Le fattispecie dei reati previste dalla Legge del 16 marzo 2006, n. 146 (c.d. reati "Transazionali");

A carico dell'Ente sono comminabili sanzioni pecuniarie e interdittive, nonché la confisca, la pubblicazione della sentenza di condanna ed il commissariamento. Le misure interdittive, che possono comportare per l'Ente conseguenze più gravose rispetto alle sanzioni pecuniarie, consistono nella sospensione o revoca di autorizzazioni di licenze o concessioni, nel divieto di contrarre con la pubblica ammi-

nistrazione, nell'interdizione dall'esercizio dell'attività, nell'esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nel divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui siano stati commessi e l'Ente abbia nel territorio dello Stato italiano la sede principale.

2. TERMINOLOGIA

Nel presente documento i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

- **Attività sensibile:** attività a rischio di commissione reato ossia attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di un reato compreso in quelli contemplati dal D.Lgs. 231/01; si tratta di attività nelle cui azioni si potrebbero, in linea di principio, configurare condizioni, occasioni o mezzi, anche in via strumentale, per la concreta realizzazione della fattispecie di reato;
- **CCNL GAS-ACQUA:** il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di A.M.V. S.p.A.;
- **Codice Etico:** documento che contiene i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi con riferimento alle attività definite dal presente MOG;
- **D.Lgs. 231/01:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’Art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e sue successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i.);
- **Destinatari:** soci, amministratori, dirigenti, sindaci, dipendenti, fornitori, sub-appaltatori e tutti quei soggetti con cui la Società può entrare in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari;
- **Dipendenti:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato;
- **Indebiti disciplinari:**
 - a. del tipo “*inosservanza lieve*” quando le condotte siano caratterizzate da colpa e non da dolo e non abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società;
 - b. del tipo “*inosservanza ripetuta*” quando le condotte siano ripetute e caratterizzate da colpa e abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società nonché non siano caratterizzate da dolo;
 - c. del tipo “*inosservanza grave*” quando le condotte siano gravi e caratterizzate da colpa, abbiano generato rischi di sanzioni o danni per la Società nonché non siano caratterizzate da dolo;
 - d. del tipo “*violazione colposa*” quando le condotte siano caratterizzate da colpa e non da dolo nonché abbiano generato potenziali rischi di sanzioni o danni per la Società più importanti rispetto all'inosservanza;
- **Linee Guida di Confindustria:** Linee Guida per la Costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, approvate il 7 marzo 2002 e aggiornate a marzo 2014.

Le Linee Guida di Confindustria raccolgono una serie di indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, ritenute in astratto idonee a rispondere alle esigenze delineate dal D.Lgs. 231/01, dove, però, non sono forniti riferimenti puntuali se non sul piano metodologico; le Linee Guida, pertanto, mirano a orientare le imprese nella realizzazione di tali modelli, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative; fermo restando il ruolo chiave delle Linee Guida sul piano della idoneità astratta del modello, il giudizio circa la concreta implementazione ed efficace attuazione del modello stesso nella quotidiana attività dell'impresa è rimesso alla libera valutazione del giudice penale. Questi solo può esprimere un giudizio sulla conformità e adeguatezza del modello rispetto allo scopo di prevenzione dei reati da esso perseguito;

- **MOG:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società che raccoglie in sé una mappatura delle attività sensibili dell'Impresa a rischio di commissione del reato presupposto, uno schema delle procedure organizzative e gestionali, con le conseguenti azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio, una *cross reference* fra i reati presupposto e la struttura documentale presente nell'ente a supporto del modello stesso;
- **O.d.V.:** Organismo di Vigilanza previsto dall'Art. 6 co.1 lett. b) del D.Lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOG, nonché sull'aggiornamento dello stesso;
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio. Nell'ambito dei pubblici ufficiali (PU) ed incaricati di pubblico servizio (IPS) sono ricompresi anche gli amministratori, i dirigenti ed i funzionari di società di diritto privato che svolgano un pubblico servizio;
- **Personale:** tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli "stagisti" ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società stessa;
- **Personale Apicale:** i soggetti di cui all'Art. 5, co.1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (es. A.U.);
- **Personale sottoposto ad altrui direzione:** i soggetti di cui all'Art. 5, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, o tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale;
- **Principi generali di comportamento:** le misure fisiche e/o logiche previste dal Codice Etico [CE231] al fine di prevenire la commissione dei Reati, suddivise per tipologia di Destinatari;
- **Principi specifici di comportamento:** le misure fisiche e/o logiche previste dal documento portante del MOG [MO231] al fine di prevenire la realizzazione dei Reati e suddivise in funzione delle diverse tipologie dei suddetti Reati;
- **Procedure:** documenti formalizzati atti a disciplinare uno specifico processo aziendale o una serie di attività costituenti il processo;
- **Protocolli:** documenti opportunamente formalizzati per la prevenzione del rischio con il compito di definire la condotta del personale ossia di regola-

mentare le attività sensibili per evitare la commissione dei reati presupposto; i protocolli sono gli strumenti principali di riduzione del rischio fino ad un livello accettabile, obiettivo prefissato dalla Società.

- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del documento portante del MOG [MO231] e del Codice Etico [CE231].
- **Società o Impresa:** Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. o anche, in forma abbreviata, A.M.V. S.p.A.

3. DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE, DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ

L'Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A. è una società per azioni a totale capitale pubblico costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5 lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il cui socio di riferimento è il Comune di Valenza.

La società ha per oggetto l'esercizio dell'attività di gestione del servizio idrico integrato ai sensi della Legge n. 39/1994 e quello relativo alle soste e ai parcheggi. A.M.V. S.p.A. gestisce infatti il servizio idrico integrato, comprensivo sia della captazione, adduzione e trattamento delle acque destinate al consumo umano, tecnologico, civile e produttivo, sia del collettamento delle acque reflue, compreso lo spurgo, la pulizia o il mantenimento di collettori e fognature nonché del trattamento depurativo delle acque reflue, della realizzazione delle opere e degli impianti necessari per la prestazione del servizio. Nell'esercizio di dette attività A.M.V. S.p.A. garantisce qualità e attenzione alla clientela nel rispetto delle norme vigenti imposte dalle autorità competenti.

L'Azienda è gestita da un Amministratore Unico.

La revisione dei bilanci e della gestione economico-finanziaria è affidata alla Società di Revisione legale..

A.M.V. S.p.A. adotta infatti un sistema di *governance* "tradizionale" che si caratterizza per la presenza:

- dell'**Assemblea dei Soci** a cui spettano le decisioni sui supremi atti di governo della Società, secondo quanto previsto dalla Legge e dallo Statuto;
- dell'**Amministratore Unico** ossia di colui che compie tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale purché non riservati all'Assemblea dei Soci e che dà esecuzione alle delibere assembleari;
- del **Collegio Sindacale** il quale ha il compito di effettuare il controllo sulla gestione. Nel caso di specie il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
- del **Revisore Legale** che svolge l'attività di revisione legale dei conti. In questo caso si tratta della società RIA Grant Thornton S.p.A. con sede in Milano, Corso Sempione, 30 alla quale è stato conferito l'incarico di revisione contabile (volontaria) per il triennio 2017-2019 (in relazione ai bilanci d'esercizio 2016-2018).

I principali strumenti di *governance* di cui la Società si è dotata, possono essere così riassunti:

- lo **Statuto** che, in conformità con le disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- un **Organigramma** (o anche Funzionigramma) che consente di comprendere la struttura societaria, la ripartizione delle responsabilità e l'individuazione dei soggetti cui dette responsabilità sono affidate.
- un **Sistema di Protocolli** (manuali, procedure e istruzioni) volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società.

L'insieme degli strumenti di *governance* adottati da A.M.V. S.p.A. (qui sopra richiamati in estrema sintesi) e delle previsioni del presente MOG consente di individuare, rispetto a tutte le attività, come vengano formate e attuate le decisioni dell'ente (Art. 6 co.2 lett. b) D.Lgs. 231/01).

4. ADOZIONE DEL MODELLO

La A.M.V. S.p.A., al fine di garantire ed assicurare condizioni di rispetto della legge, di correttezza, chiarezza e trasparenza nella conduzione di tutte le attività aziendali, ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni e con il contenuto del D.Lgs. 231/01.

Nonostante l'adozione del MOG sia considerata e indicata dal D.Lgs. 231/01 come una facoltà e non come un obbligo, la Società ritiene tale opportunità un efficace strumento nei confronti di coloro i quali operano all'interno ed all'esterno della realtà aziendale. Tutto ciò per garantire ed assicurare il rispetto dei principi generali e specifici di comportamento che possono prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto, così come individuati nel documento "*Rilevazione dei rischi di commissione dei reati presupposto c.d. Risk Assessment*" in sigla [RA231].

L'individuazione delle attività sensibili, ossia esposte al rischio di commissione dei Reati, e la loro gestione, attraverso un efficace sistema di controlli, si propone di:

- rendere pienamente consapevoli, tutti coloro che operano in nome e per conto di A.M.V. S.p.A., dei rischi di incorrere in un illecito passibile di sanzioni, su un piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;
- ribadire che forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da A.M.V. S.p.A. in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui A.M.V. S.p.A. si attiene nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a A.M.V. S.p.A., grazie ad un'azione di monitoraggio sulle attività sensibili a rischio reato, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi. Tra le finalità del MOG vi è, quindi, quella di rendere consapevoli i destinatari dello stesso del rispetto dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in altre parole, del MOG adottato e la consapevolezza del valore sociale di tale MOG al fine di prevenire la commissione dei Reati.

A.M.V. S.p.A. ritiene dunque che l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costruito secondo le prescrizioni del D.Lgs. 231/01, rappresenti un valido ed efficace strumento per sensibilizzare amministratori, dipendenti e tutti quei soggetti terzi che hanno rapporti con A.M.V. S.p.A.: ai suddetti soggetti destinatari del MOG è richiesto l'espletamento delle proprie attività attraverso comportamenti corretti e trasparenti che seguano i valori etici e sociali a cui si ispira l'azione di A.M.V. S.p.A. e che possano così prevenire il rischio di commissione dei reati presupposto.

4.1. STRUTTURA DEL MODELLO

L'Amministratore Unico (A.U.) della Società A.M.V. S.p.A. ha approvato il presente modello ai sensi del D.Lgs. 231/01.

La Società, nel predisporre il presente documento, ha fatto riferimento: alle Linee Guida di Confindustria, alle sentenze giurisprudenziali e alla storia aziendale.

La struttura documentale diretta così adottata, a supporto dei requisiti espressi dal D.Lgs. 231/2001, risulta essere idonea a prevenire i Reati presupposto indicati nello stesso Decreto Legislativo.

Struttura documentale diretta

La struttura documentale diretta a supporto dei requisiti espressi dal D.Lgs. 231/2001 è costituita da:

1. Modello Organizzativo [MO231];
2. Rilevazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (Risk Assessment) [RA231];
3. Codice Etico [CE231];
4. Sistema Disciplinare [SD231];
5. Organismo di Vigilanza [OV231];
6. Flussi Informativi verso e dall'Organismo di Vigilanza [FI231].

La struttura documentale diretta risponde alle seguenti esigenze:

- individuazione dei reati che possono essere commessi e che risultano essere presupposto per la definizione della responsabilità amministrativa della Società;
- mappatura delle attività sensibili al rischio di commissione del reato presupposto;
- definizione e aggiornamento dei documenti aziendali a supporto;
- impostazione delle azioni di controllo (tipologia, responsabilità e periodicità) a presidio del rischio di commissione del reato presupposto;
- pianificazione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- definizione di un sistema disciplinare adeguato all'azione di sanzionamento del mancato rispetto delle procedure e delle disposizioni societarie (protocolli);
- definizione dei principi di comportamento aziendali.

Struttura documentale aziendale a supporto del MOG

A seguito di una valutazione dei rischi di commissione dei reati presupposto indicati nel D.Lgs. 231/2001, il presente MOG è supportato da una struttura documentale aziendale costituita da:

- Protocolli operativi (PO) e Moduli di Registrazione (MR) per la prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto;
- Organigramma, Regolamenti e Contratti di Lavoro, Atti e Deleghe
- Documenti di gestione
- Manuale della qualità

I suddetti documenti sono periodicamente aggiornati e resi disponibili a tutti i soggetti interessati.

In sintesi è riportato di seguito lo schema della struttura documentale di A.M.V. S.p.A.

4.2 CROSS REFERENCE

La *cross reference*, fra i reati specifici e la struttura documentale realizzata per impedire la commissione dei reati stessi, è tenuta costantemente aggiornata ed è parte costitutiva del presente modello.

D.Lgs. 231/2001	Reato presupposto	Documenti aziendali a supporto del MOG
Art. 24	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 316-bis c.p. • Art. 316-ter c.p. • Art. 640 co. 2 n.1 c.p. • Art. 640-bis c.p. • Art. 640-ter c.p. 	CE231 PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6 MQ
Art. 25	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 317 c.p. • Art. 318 c.p. • Art. 319 c.p. • Art. 319-bis c.p. • Art. 319-ter c.p. • Art. 319-quarter c.p. • Art. 320 c.p. • Art. 321 c.p. • Art. 322 • Art. 319-ter c.p. • Art. 322-bis c.p. 	CE231 PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6 MQ
Art. 24-bis	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 615-ter c.p. • Art. 615-quarter c.p. • Art. 615-quinquies c.p. • Art. 617-quarter c.p. • Art. 617-quinquies c.p. • Art. 635-bis c.p. • Art. 635-ter c.p. • Art. 635-quarter c.p. • Art. 635-quinquies co. 3 c.p. 	CE231 PO7 MQ
Art. 25-ter	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 2621 c.p. • Art. 2622 co. 1 c.p. • Art. 2625 co. 2 c.p. 	CE231 PO2, PO4, PO5, PO8, PO9

	• Art. 2635 co. 3 c.p.	MQ
Art. 25-septies	• Art. 589 c.p. • Art. 590 c.p.	CE231 PO10 MQ
Art. 25-octies	• Art. 648 c.p. • Art. 648-bis c.p. • Art. 648-ter c.p. • Art. 648-ter.1 c.p.	CE231 MQ
Art. 25-novies	• Art. 171 co. 1 c.p.	CE231 PO7 MQ
Art. 25-decies	• Art. 377-bis c.p.	CE231 MQ
Art. 25-udecies	• Art. 137 co. 2,3,5 e 11 ex D.Lgs. 152/06 • Art. 256 co. 1 ex D.Lgs. 152/06 • Art. 256 co. 3 e 5 ex D.Lgs. 152/06 • Art. 257 co. 1 e 2 ex D.Lgs. 152/06 • Art. 258 co. 4 ex D.Lgs. 152/06 • Art. 260-bis co. 6 e 8 ex D.Lgs. 152/06 • Art. 260-bis co. 7 ex D.Lgs. 152/06 • Art. 279 co. 2 ex D.Lgs. 152/06 • Art. 3 co. 6 ex L. 549/93	CE231 PO11 MQ

Di seguito sono definite le principali sigle utilizzate nella suddetta Cross-reference.

SIGLA	Documento Aziendale
CE231	Codice Etico
MQ	Manuale Qualità
PO-01	Stipula e gestione dei rapporti contrattuali con la P.A.
PO-02	Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la P.A. e le Autorità di Vigilanza
PO-03	Gestione degli interventi agevolativi
PO-04	Gestione delle procedure di affidamento di appalti di opere e servizi e di acquisizione di beni e servizi anche professionali
PO-05	Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni
PO-06	Gestione del processo di selezione e assunzione del personale
PO-07	Gestione e utilizzo dei sistemi informativi
PO-08	Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione
PO-09	Gestione dell'informativa periodica
PO-10	Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
PO-11	Gestione dei rischi in materia ambientale

5. COMMISSIONE DEI REATI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

A seguito della rilevazione dei rischi di commissione dei reati presupposto (Risk Assessment), di cui al documento [RA231] si riporta lo stato dell'analisi degli stessi con particolare riferimento alle attività sensibili e al comportamento da tenere da parte dei Destinatari del MOG.

I principi generali di comportamento, a cui i Destinatari si devono adeguare, sono riportati nel Codice Etico [CE231] che costituisce un idoneo strumento preventivo alla commissione dei Reati.

Oltre ai principi generali di comportamento, gli amministratori, i dipendenti, i consulenti e quanti altri operano in nome e per conto della Società, devono attenersi a quanto previsto dai successivi punti che definiscono, tra l'altro, i principi specifici di comportamento.

5.1 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI AL REATO PRESUPPOSTO

La prima istanza di valutazione richiesta è legata all'identificazione delle attività sensibili al rischio di commissione del reato presupposto; **l'attività sensibile è definita come quell'insieme di operazioni ed atti che possono esporre la Società al rischio di commissione di un reato richiamato dal D.Lgs. 231/01 e s.m.i..** Si pone, perciò, massima attenzione nell'identificazione di quale sia l'attività e/o l'azione del processo in cui è presente il rischio reato.

Ai fini dell'efficacia della presente valutazione, è importante definire una soglia che determini quando esiste un "presupposto sufficiente" alla commissione del reato. L'individuazione di tale soglia non è univocamente determinabile dal momento che risulta essere legata al contesto di attività della Società.

Sulla base di indicatori caratteristici, definiti situazione per situazione, sarà, quindi, valutabile il caso in cui il rischio di commissione di un reato manca dei presupposti sufficienti, ossia ha presupposti insufficienti (PI). Diverso sarà, invece, il caso in cui non risulta applicabile al contesto della Società l'ipotesi di commissione del reato presupposto, ossia si ha la non applicabilità (NA).

La valutazione delle attività sensibili dovrà essere sviluppata per tutti i reati presupposto, senza esclusioni, al fine di rendere davvero efficace l'analisi stessa.

5.1.1 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Articoli 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

Gli artt. 24 e 25 del Decreto contemplano una serie di reati previsti dal codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatesi mediante atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività della Società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; (iii) gli Enti Pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT).

Tra le fattispecie penali qui considerate, il reato di concussione nonché il reato di corruzione, nelle sue varie tipologie, presuppongono il coinvolgimento di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "Pubblico Ufficiale" e/o di "Incaricato di Pubblico Servizio", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p.

In sintesi, può dirsi che la distinzione tra le due figure è in molti casi controversa e labile e che la stessa è definita dalle predette norme secondo criteri basati sulla funzione oggettivamente svolta dai soggetti in questione.

La qualifica di Pubblico Ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'esercizio di una pubblica funzione amministrativa solitamente è riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi¹.

A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Pubblico Ufficiale: ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, esattore di aziende municipalizzate, assistente universitario, portalettere, funzionario degli uffici periferici dell'ACI, consiglieri comunali, geometra tecnico comunale, insegnanti delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti dell'INPS.

La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale. A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio: esattori di aziende di pubblici servizi, lettoristi dei contatori di gas ed

¹ Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano non paritetico rispetto all'autorità (cfr. Cass., Sez. Un. 11/07/1992, n.181). Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza.

Va considerato che la legge non richiede necessariamente, ai fini del riconoscimento in capo ad un determinato soggetto delle qualifiche pubbliche predette, la sussistenza di un rapporto di impiego con un Ente pubblico: la pubblica funzione od il pubblico servizio possono essere esercitati, in casi particolari, anche da un privato. Con riferimento all'operatività della Società, determinate attività - in particolare quelle concernenti la distribuzione di titoli del debito pubblico, la riscossione delle imposte, i servizi di tesoreria per conto di un Ente Pubblico, i crediti di scopo legale, i crediti speciali o agevolati - possono assumere, secondo la giurisprudenza, una connotazione di rilevanza pubblicistica tale da far riconoscere anche in capo ai dipendenti ed esponenti societari, nell'espletamento di dette attività, la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, con la conseguenza della imputabilità agli stessi dei reati che richiedono il possesso di tale qualifica da parte di colui che pone in essere la condotta punita. Tra questi reati, solo la corruzione e la concussione sono previsti tra gli "illeciti presupposto" che possono far scattare la responsabilità della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 322-bis c.p., la condotta del corruttore a penalmente sanzionata non solo allorché abbia quali destinatari i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando: i) si realizzi verso quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni delle Comunità Europee, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) sia posta in essere nei confronti di quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in quest'ultimo caso, il corruttore persegua un indebito vantaggio per se o per altri con riferimento ad una operazione economica internazionale.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si riporta qui di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dagli art. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001:

- a. Malversazione a danno dello Stato (**art. 316-bis c.p.**);
- b. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (**art. 316-ter c.p.**);
- c. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (**art. 640, comma 2, n. 1, c.p.**);
- d. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (**art. 640-bis c.p.**);
- e. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (**art. 640-ter**);
- f. Concussione (**art. 317 c.p.**);
- g. Corruzione per l'esercizio della funzione (**art. 318 c.p.**);
- h. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (**art. 319 c.p.**);
- i. Circostanze aggravanti (**art. 319-bis c.p.**);
- j. Corruzione in atti giudiziari (**art. 319-ter c.p.**);
- k. Induzione indebita a dare o promettere utilità (**art. 319-quater c.p.**);
- l. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (**art. 320 c.p.**);
- m. Pene per il corruttore (**art. 321 c.p.**);

- n. Istigazione alla corruzione (**art. 322 c.p.**);
- o. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (**art. 322-bis c.p.**)

a. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Presupposto del reato è che l'amministrazione abbia erogato all'agente un **finanziamento (in senso ampio)** teso a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere e allo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Per quanto riguarda i concetti legati dalla stessa norma, occorre rifarsi al significato degli stessi mutuato dal diritto amministrativo.

Le sovvenzioni sono prestazioni gratuite, periodiche o *una tantum*, per lo svolgimento di attività di pubblica utilità (e quindi indipendentemente dai risultati delle stesse).

I premi sono prestazioni anch'esse gratuite, concesse però in relazione ai risultati conseguiti dal beneficiario, che sono quindi previamente valutati dalla P.A.

I contributi sono erogazioni concesse a determinate categorie di imprenditori per specifiche finalità produttive (ad esempio, costruzione di nuovi impianti).

I finanziamenti (in senso stretto) sono invece dei veri e propri mutui agevolati che la P.A. concede alle imprese, talora per il tramite di una banca, sulla base di determinati presupposti di legge.

L'elemento comune a tutti i su esposti concetti e la finalità di incentivo alle attività di imprese: per questa ragione, la finalità di pubblico interesse è da considerarsi *in re ipsa*.

La condotta del reato consiste nella mancata destinazione della somma alla finalità per la quale è stata erogata: l'ampiezza dell'espressione usata dal legislatore induce a ritenere che il reato si configuri sia nel caso di mancata utilizzazione della somma, sia in quello in cui la stessa venga impiegata per realizzare *aliud pro alio*. A tali conclusioni perviene anche la giurisprudenza, secondo cui il reato in esame è integrato dalla condotta di chi, ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, destina, anche parzialmente, i fondi ricevuti per scopi diversi da quelli per cui erano stati ottenuti (Cass., VI, 25.11.2008).

Per gli operatori societari il reato in oggetto potrà verificarsi sia nell'ipotesi in cui le sovvenzioni siano erogate a favore della Società perché ne fruisca direttamente, sia nell'ipotesi in cui la Società intervenga nel processo di erogazione a favore dei privati destinatari autori del distoglimento dalle finalità pubbliche prestabilite e in concorso con i medesimi.

b. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose

non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 5.164 a Euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”

La fattispecie criminosa si realizza nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, il reato in questione è rivolto a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si perfeziona nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Anche tale reato può verificarsi sia per le erogazioni di cui benefici la Società che per quelle in cui la Società intervenga da tramite a favore di clienti autori delle false attestazioni e in concorso con i medesimi.

c. Truffa (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;...”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui si ottenga un ingiusto profitto ponendo in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico.

Il reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

d. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni da parte dello Stato, di altro Ente pubblico o delle Comunità Europee.

Gli elementi caratterizzanti il reato in esame sono: rispetto al reato di truffa generica (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), l'oggetto materiale specifico, che per la presente fattispecie consiste nell'ottenimento di erogazioni pubbliche comunque denominate; rispetto al reato di indebita percezione di erogazioni (art. 316-ter c.p.), la necessità dell'ulteriore elemento della attivazione di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogante.

e. Frode informatica (art. 640-ter)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.”

La fattispecie di frode informatica consiste nell'alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o nell'intervenire senza diritto sui dati o programmi in essi contenuti, ottenendo un ingiusto profitto. Essa assume rilievo ai fini del D.lgs. 231/2001, soltanto nel caso in cui sia perpetrata ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Appare opportuno chiarire che, per sistema informatico deve intendersi l'*hardware* (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) ed il *software* (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere), che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni, mentre per sistema telematico deve intendersi l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico il computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Costituisce aggravante l'aver commesso il fatto «con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti» (articolo 640 ter, comma III, c.p., inserito dall'art. 9, D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119): per identità personale deve intendersi l'impiego della firma digitale e, secondo alcuni interpreti, della casella di Posta Elettronica Certificata altrui.

f. Concussione (art. 317 c.p.)

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”²

La condotta del reato, realizzata attraverso l’abuso, consiste nel costringere o indurre taluno. Con riguardo al primo concetto, esso richiama quella forma di coartazione della volontà mediante violenza o minaccia, definita anche come coartazione psichica relativa, ossia tale da non annullare del tutto la sfera di autodeterminazione del soggetto passivo, inducendolo ad una sorta di collaborazione forzata, posta in atto per timore delle conseguenze prospettate dall’agente. La costrizione deve essere seria, cioè oggettivamente idonea ad esercitare un’ingiustificata pressione sul soggetto passivo, e non può esaurirsi nella minaccia dell’esercizio di un diritto o del compimento di un’attività doverosa.

Quanto all’induzione, la norma richiama un generico concetto di induzione, diverso dalla mera induzione in errore, tale da comprendere (oltre all’inganno) la persuasione, l’esortazione, il consiglio e perfino la condotta silenziosa od omissiva. Del resto è indubbio che il reato possa configurarsi anche qualora la vittima sia consapevole di dare o promettere l’indebito, e quindi non sussista alcun errore.

g. Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.”³

La condotta incriminata consiste, da parte del pubblico ufficiale, nella ricezione di una retribuzione non dovuta o nell’accettazione della relativa promessa, e da parte dell’*extraneus* nella dazione o nella promessa di detta retribuzione.

Trattasi di reato a forma libera, giacché la ricezione, l’accettazione, la dazione e la promessa potranno manifestarsi con le più varie modalità, anche implicite, o legate a prassi volutamente ambigue: quello che conta è che le condotte di soggetti attivi si incontrino consapevolmente in un patto, ossia in un impegno serio e vincolante. E anzi, il legislatore, a differenza della corruzione propria, usa apertamente il termine “retribuzione”, proprio per sottolineare sinallagma che deve intercorrere tra le due condotte.

h. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.)

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”⁴

Per quanto concerne le condotte incriminate, queste consistono, per il funzionario, nel “ricevere” o “nell’accettare” la promessa di un’utilità, e per l’*extraneus* nel dare o nel promettere la stessa, restando estraneo alla struttura della fattispecie

² Questo articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall’art. 3 della L. 27 maggio 2015, n. 69.

³ Questo articolo è stato, da ultimo, modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69.

⁴ Questo articolo è stato, da ultimo, modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69.

il successivo compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio (ed essendo pertanto irrilevante la sua eventuale mancanza).

Anche la corruzione propria è reato a forma libera: si richiamano integralmente le osservazioni già svolte in tema di trattazione della corruzione impropria ex articolo 318 c.p..

Anche nell'ipotesi della corruzione propria è possibile distinguere, malgrado siano trattate nell'ambito di un'unica disposizione ed assoggettate allo stesso trattamento sanzionatorio, fra una fattispecie di corruzione antecedente ed una di corruzione susseguente, a seconda che la condotta preceda o segua la commissione dell'atto contrario ai doveri d'ufficio.

Soggetto attivo del reato è anzitutto il pubblico ufficiale nonché (in virtù del rinvio all'articolo 320 c.p.) l'incaricato di pubblico servizio.

i. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”

Mentre in precedenza il legislatore prevedeva l'aumento di pena qualora dal fatto “derivasse” il conferimento dell'impiego o dello stipendio, oggi viene usata la più generica formula (se il fatto... fa per oggetto”. In sostanza, si è passati dalla previsione di un delitto aggravato dall'evento a quella di un particolare elemento integrativo della fattispecie come circostanza aggravante. La *ratio* della disposizione è da ravvisarsi nell'inaccettabilità del conferimento indebito di impieghi, stipendi ecc..., ed infatti è pacifica la necessità che questi siano non dovuti e che, pertanto, l'aggravante non sussiste qualora gli stessi (ancorché oggetto di illecita pattuizione) siano dovuti infine, per la configurabilità dell'aggravante è necessario che l'effetto costituito da conferimento dell'impiego o dello stipendio sia voluto dagli agenti, non bastando solo dato materiale del suo verificarsi.

j. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”⁵

L'elemento oggettivo del reato, stante il rinvio “fatti” di cui agli articoli 318 e 319 c.p., è lo stesso di tali norme, con in più la finalizzazione della condotta a “favorire o danneggiare una parte” di un procedimento giudiziale: si noti che non è necessario che il favore o il danno si concretizzino, essendo sufficiente che l'accordo corruttivo sia destinato a tale fine. Anche in questo caso, come per le altre fattispecie di corruzione, i soggetti attivi sono anzitutto il pubblico ufficiale (non solo il giudice, ma anche il p.m., il cancelliere ecc...) e l'*extraneus*. Vi è però un altro

⁵ Questo articolo è stato, da ultimo, modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69.

soggetto necessario, ossia la “parte” del processo penale, civile o amministrativo destinata trarre vantaggio (o danno) dalla condotta criminosa; secondo la giurisprudenza, all'imputato è da equiparare non solo l'indagato, ma anche chi dovrebbe aver assunto tale qualità infine, mancando nella norma il richiamo all'articolo 319-ter, soggetto attivo del reato non può essere l'incaricato di pubblico servizio.

k. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”⁶

L'originaria modalità concussiva della induzione è stata ricollocata come autonoma ipotesi di reato nell'attuale formulazione dell'art. 319-quater. La fattispecie in questione si differenzia dalla concussione, da un lato per il soggetto attivo, che ricomprende, oltre che il pubblico ufficiale, anche l'incaricato di pubblico servizio, e dall'altro per le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità, che si limitano alla sola induzione. Ulteriore significativa differenza è data dalla punibilità del soggetto che dà o promette denaro od altra utilità, contemplata quale autonoma ipotesi di reato dal comma secondo dell'articolo 319-quater. Per la nuova condotta incriminata possono richiamarsi criteri già elaborati dalla giurisprudenza nel tracciare una linea di demarcazione tra concussione e corruzione. Sul punto, è stata infatti ritenuta determinante soltanto la presenza, nella concussione, di una volontà prevaricatrice del pubblico ufficiale cui consegna il condizionamento della volontà del privato, per effetto del quale quest'ultimo versa in stato di soggezione di fronte la condotta del pubblico ufficiale, venendo invece nella corruzione, i due soggetti a trovarsi in posizione di sostanziale parità. L'elemento distintivo tra le due figure criminose è stato pertanto individuato nel tipo di rapporto intercorrente fra le volontà dei soggetti, che nella corruzione è paritario mentre nella concussione esprime la volontà costrittiva o induttiva dell'agente pubblico condizionante il libero determinarsi del privato.

l. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

Non è più richiesto che l'incaricato di pubblico servizio (quale possibile autore proprio del reato accanto al pubblico ufficiale) rivesta la “qualità di pubblico impiegato”. Il reato è integrabile anche da chi non possieda una tale specifica veste in relazione a tale modifica la norma ha così esteso l'orizzonte applicativo delle fattispecie incriminatrici di corruzione propria ed impropria, con tutte le note conseguenze in termini di successione di leggi penali che ciò comporta.

m. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

⁶ Questo articolo è stato, da ultimo, modificato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69.

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

La norma prevede la c.d. corruzione attiva, ossia l'incriminazione del corruttore. Non si tratta di reato autonomo, stante la natura plurisoggettiva delle fattispecie di corruzione.

n. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal sopra illustrato art. 321 c.p. (e cioè svolge attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

o. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.”

La norma è stata inserita al fine di estendere l'applicazione di alcuni reati contro la pubblica amministrazione anche i membri della commissione, del Parlamento, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee, nonché a funzionari di carriera ed agenti assunti per contratto, ai soggetti comandati da altri Stati membri o da qualsiasi ente pubblico privato presso le Comunità Europee (purché esercitino funzioni equivalenti a quelli dei funzionari ed agenti delle Comunità Europee), ed infine ai soggetti che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio.

A fronte della disamina delle fattispecie di reato ricomprese e richiamate dal D.Lgs. 231/01, nonché delle risultanze del Risk Assessment, attraverso cui è stata compiuta un'approfondita disamina delle attività potenzialmente a rischio, la società ha adottato, oltre al Codice Etico, che descrive i principi ed i valori a cui A.M.V. S.p.A. si ispira, specifici protocolli/moduli/procedure allo scopo di prevenire la commissione dei predetti reati presupposto.

In ogni procedura sono presenti i seguenti elementi: (i) scopo e ambito di applicazione della procedura; (ii) definizioni e sigle; (iii) funzioni interessate; (iv) riferimenti normativi e documentali; (v) modalità operative; (vi) diffusione e formazione; (vii) flussi informativi verso l'O.d.V.; (viii) responsabili della gestione procedura; (ix) allegati.

Come già sopra riportato in relazione ai reati di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. 231/01, vengono in rilievo le seguenti procedure e/o documenti a cui ci si riporta: CE231, PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO6, MQ.

5.1.2 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (Articolo 24-bis D.lgs. 231/2001)

La legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento intero” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della società.

L’art. 7 del provvedimento, infatti, introduce nel D.Lgs. 231/01 l’art. 24-bis “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” al fine di introdurre forme di responsabilità penale per le persone giuridiche con riferimento ai reati informatici più gravi.

Si tratta in sintesi dell’accesso illegale, intenzionale e senza diritto, a tutto o a parte di un sistema informatico, delle intercettazioni illegali e cioè delle intercettazioni di dati informatici, intenzionali e illecite, effettuate, attraverso mezzi tecnici, durante trasmissioni non pubbliche, dell’attentato all’integrità dei dati (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione e soppressione dei dati informatici) fatto intenzionalmente e senza autorizzazione, dell’attentato all’integrità dei sistemi, che si concretizzano in un impedimento grave al funzionamento di un sistema informatico, effettuato intenzionalmente e senza diritto mediante il danneggiamento, la cancellazione il deterioramento, l’alterazione e la soppressione dei dati informatici, della diffusione, comunicazione o consegna dei c.d. virus informatici, dell’abuso intenzionale e senza autorizzazione di dispositivi (e cioè la produzione, la vendita, l’ottenimento per l’uso, l’importazione, la diffusione e altra forma di messa a disposizione), compresi i programmi informatici, specialmente concepiti per permettere la commissione dei delitti sopraccitati, nonché di parole chiave (password) o di codici di accesso o di sistemi analoghi che consentano di accedere a tutto o a parte di un sistema informatico. Quest’ultima fattispecie delinea quello che può definirsi un reato di pericolo indiretto in quanto entrando in possesso abusivamente di codici d’accesso, si presenta il pericolo di commettere un accesso abusivo ad un sistema o di diffondere tali codici ad altre persone che a loro volta potrebbero accedere abusivamente ad un sistema.

Concretamente, i nuovi reati introdotti nella disciplina della responsabilità amministrativa degli enti dalla L. n. 48 del 2008 sono:

- a. Documenti informatici (**art. 491-bis c.p.**);
- b. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (**art. 615-ter c.p.**);
- c. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (**art. 615-quater c.p.**);
- d. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (**art. 615-quinquies c.p.**);
- e. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (**art. 617-quater c.p.**);
- f. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (**art. 617-quinquies c.p.**);
- g. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (**art. 635-bis c.p.**);

- h. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (**art. 635-ter c.p.**);
- i. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (**art. 635-quater c.p.**);
- j. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (**art. 635-quinquies c.p.**);
- k. frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (**art. 640-quinquies c.p.**).

a. Documenti informatici (art. 491 - bis c.p.)

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.”⁷

A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

b. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.”

c. detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee

⁷ Questo articolo è stato, da ultimo, modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.”

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

d. diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.”

e. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”*

Il delitto, che può essere commesso da chiunque, consiste nella fraudolenta intercettazione ovvero nell'impedimento o nell'interruzione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

f. installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.”

Compie il delitto chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

g. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.”⁸

h. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”⁹

i. danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”¹⁰

⁸ Questo articolo è stato, da ultimo, modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

⁹ Questo articolo è stato, da ultimo, modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

j. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”¹¹

k. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”

Commette il delitto il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

A fronte della disamina delle fattispecie di reato ricomprese e richiamate dal D.Lgs. 231/01, nonché delle risultanze del Risk Assessment, attraverso cui è stata compiuta un'approfondita disamina delle attività potenzialmente a rischio, la società ha adottato, oltre al Codice Etico, che descrive i principi ed i valori a cui A.M.V. S.p.A. si ispira, specifici protocolli/moduli/procedure allo scopo di prevenire la commissione dei predetti reati presupposto.

In ogni procedura sono presenti i seguenti elementi: (i) scopo e ambito di applicazione della procedura; (ii) definizioni e sigle; (iii) funzioni interessate; (iv) riferimenti normativi e documentali; (v) modalità operative; (vi) diffusione e formazione; (vii) flussi informativi verso l'O.d.V.; (viii) responsabili della gestione procedura; (ix) allegati.

Come già sopra riportato in relazione ai reati di cui all'articolo 24-bis del D.Lgs. 231/01, vengono in rilievo le seguenti procedure e/o documenti a cui ci si riporta: CE231, PO7, MQ.

¹⁰ Questo articolo è stato, da ultimo, modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

¹¹ Questo articolo è stato, da ultimo, modificato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

5.1.3 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI SOCIETARI (Articolo 25-ter D.lgs. 231/2001)

L'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 contempla la maggior parte dei reati societari che costituiscono, al momento, insieme agli abusi di mercato, i soli reati autenticamente economici di cui può essere chiamata a rispondere la Società e che, in quanto non occasionati dall'esercizio della specifica attività societaria, sono qualificabili come reati generali.

Nel novero dei reati societari sopra individuati, pur potendosi distinguere differenti ambiti di interesse presidiati dalle singole norme, tra le quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, si può rinvenire un generale interesse del Legislatore volto ad assicurare la trasparenza nei documenti contabili e nella gestione societaria e la corretta informazione ai terzi.

Si osserva da ultimo che la Legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015), all'articolo 12, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari, che prevedono la modifica e integrazione dell'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/01, con data di entrata in vigore 14 Giugno 2015.

Si elencano qui di seguito le fattispecie contemplate dall'art. 25-ter del Decreto 231/2001:

- a. False comunicazioni sociali (**art. 2621 c.c.**)
- b. Fatti di lieve entità (**art. 2621-bis**)
- c. False comunicazioni sociali delle società quotate (**art. 2622 c.c.**)
- d. Impedito controllo (**art. 2625 comma 2 c.c.**)
- e. Indebita restituzione dei conferimenti (**art. 2626 c.c.**)
- f. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (**art. 2627 c.c.**)
- g. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (**art. 2628 c.c.**)
- h. Operazioni in pregiudizio dei creditori (**art. 2629 c.c.**)
- i. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (**art. 2629-bis c.c.**)
- j. Formazione fittizia del capitale (**art. 2632 c.c.**)
- k. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (**art. 2633 c.c.**)
- l. Corruzione tra privati (**art. 2635 c.c.**)
- m. Illecita influenza sull'assemblea (**art. 2636 c.c.**)
- n. Aggiotaggio (**art. 2637 c.c.**)
- o. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (**art. 2638 co. 1 e 2 c.c.**)
- p. Falso in prospetto (**art. 173-bis T.U.F.**)

a. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al

vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”¹²

b. Fatti di lieve entità (art. 2621-bis)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.”¹³

c. False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
 - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”¹⁴*

d. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

¹² Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

¹³ Il presente articolo è stato inserito dall'art. 10, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

¹⁴ Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

Il reato si verifica nell'ipotesi in cui gli amministratori impediscano od ostacolino, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri Organi societari, ovvero alle società di revisione. La pena è aggravata se il reato è commesso in relazione a società quotate ovvero in relazione ad emittenti con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Il reato si considera imputabile alla società, tuttavia, unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento, o il semplice ostacolo abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo secondo comma di tale disposizione, contenuto nel D.lgs. 231/2001.

e. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori.

f. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.”

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

g. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.”

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali o della società controllante che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

h. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

i. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo com-

ma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.”

Il reato, introdotto dall'art. 31 della legge n. 262/2005, consiste nella violazione, da parte dell'amministratore o di un componente del consiglio di gestione, degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, c.c.8, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Tale reato è, però, sanzionato ai fini del D. lgs. n. 231/2001 soltanto quando dal compimento dello stesso abbia tratto interesse o vantaggio la società.

Il reato è proprio: possono essere, quindi, soggetti attivi solo gli amministratori di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o comunitari o con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 del TUF), di ente creditizio, di società finanziaria, di impresa di assicurazione, di fondo previdenziale.

Il dolo consiste nella coscienza e volontà dell'amministratore di non dare notizia circa interessi che egli, per conto proprio o di terzi, abbia in una operazione della società o di non precisare natura, termini, origine e portata degli interessi stessi o anche di non astenersi dall'operazione se amministratore delegato o ancora di non darne notizia alla prima assemblea utile se amministratore unico.

j. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti.

k. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.”

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori;
- costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

l. Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse.¹⁵

m. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

n. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in

¹⁵ Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 202, a decorrere dal 24 novembre 2016.

modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.”

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si tratta di un reato comune, cioè di un reato che può essere commesso da chiunque.

o. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza¹⁶.”

p. Falso in prospetto (art. 173-bis T.U.F.)

La Legge 262/2005 (cosiddetta “Legge sul Risparmio”) ha abrogato l’art. 2623 c.c., concernente il falso in prospetto, sostituendolo con una nuova fattispecie inserita all’interno del corpo normativo del Testo Unico delle disposizioni in materia

¹⁶ Comma aggiunto come comma 3-bis, dall'art. 101, comma 1, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, a decorrere dal 16 novembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106, comma 1, del medesimo D.Lgs. 180/2015.

di intermediazione finanziaria di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, **T.U.F.**).

Il nuovo art. 173-bis del Decreto 58/1998 punisce la condotta di chi espone false informazioni od occulta dati o notizie nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

Affinché tale condotta integri gli estremi del reato, è indispensabile che il soggetto che la pone in essere agisca con l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per se o per altri. Occorre altresì che le informazioni false od omesse siano idonee ad indurre in errore i loro destinatari.

Poiché la Legge sul Risparmio non è intervenuta sul testo dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001, sostituendo espressamente il richiamo all'art. 2623 c.c. in esso contenuto con quello all'art. 173-bis del T.U.F., si pongono seri dubbi sulla configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti a fronte della commissione del reato punito da tale nuova fattispecie.

A fronte della disamina delle fattispecie di reato ricomprese e richiamate dal D.Lgs. 231/01, nonché delle risultanze del Risk Assessment, attraverso cui è stata compiuta un'approfondita disamina delle attività potenzialmente a rischio, la società ha adottato, oltre al Codice Etico, che descrive i principi ed i valori a cui A.M.V. S.p.A. si ispira, specifici protocolli/moduli/procedure allo scopo di prevenire la commissione dei predetti reati presupposto.

In ogni procedura sono presenti i seguenti elementi: (i) scopo e ambito di applicazione della procedura; (ii) definizioni e sigle; (iii) funzioni interessate; (iv) riferimenti normativi e documentali; (v) modalità operative; (vi) diffusione e formazione; (vii) flussi informativi verso l'O.d.V.; (viii) responsabili della gestione procedura; (ix) allegati.

Come già sopra riportato in relazione ai reati di cui all'articolo 25-ter del D.Lgs. 231/01, vengono in rilievo le seguenti procedure e/o documenti a cui ci si riporta: CE231, PO2, PO4, PO5, PO8, PO9, MQ.

5.1.4 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (Articolo 25-septies D.lgs. 231/2001)

L'art. 25-septies D.lgs. 231/01 prevede la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui l'omicidio colposo o le lesioni personali colpose siano stati commessi in violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-septies che aggiunge all'elenco degli illeciti presupposto della responsabilità degli Enti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro: trattasi, quindi, di un tipico caso di evento che si verifica a causa di colpa specifica.

La colpa, infatti, può configurarsi nel diritto penale come:

- **colpa generica:** che si configura in caso di negligenza (omesso compimento di un'azione doverosa), imprudenza (inosservanza di un divieto assoluto di agire o di un divieto di agire secondo determinate modalità) o imperizia (negligenza o imprudenza in attività che richiedono l'impiego di particolari abilità o cognizioni);
- **colpa specifica:** ossia per inosservanza di leggi (atti del potere legislativo), regolamenti (atti del potere esecutivo), ordini (atti di altre pubbliche autorità) o discipline (atti emanati da privati che esercitano attività rischiose).

Giurisprudenza e dottrina sottolineano che la *“violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”* concerne, non solo le norme inserite nelle normative specificamente antinfortunistiche, ma anche tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi. Possono ricordarsi a titolo esemplificativo: D.lgs. 9 aprile 2008, n. 816 a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; D.lgs. 25 luglio 2006, n. 257 in attuazione delle direttive 2003/18/CE riguardanti la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro; D.lgs. 10 aprile 2006, n. 195 in attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumori); Decreto 27 gennaio 2006 con riguardo ai requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva; Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235: Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

In particolar modo integra la specifica normativa antinfortunistica l'art 2087 c.c., il quale ha carattere generale e sussidiario con riferimento all'interesse primario della garanzia della sicurezza del lavoro.

Il dovere di sicurezza si realizza, come ha sottolineato più volta la Cassazione, non solo attraverso l'attuazione di misure specifiche imposte tassativamente dalla legge ma, in mancanza, anche con l'adozione dei mezzi idonei a prevenire ed evi-

tare i sinistri, assunti con i sussidi dei dati di comune esperienza, prudenza, diligenza, prevedibilità, in relazione all'attività svolta.

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione dei sopra menzionati reati presupposto della responsabilità degli Enti ai sensi del D.lgs. 231/2001:

- a. Omicidio colposo (**art. 589 c.p.**)
- b. Lesioni personali colpose gravi o gravissime (**art. 590 comma 3 c.p.**)

a. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni¹⁷.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.”

b. Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.¹⁸

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- **grave:**
 - se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
 - se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- **gravissima se dal fatto deriva:**

¹⁷ Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. c), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

¹⁸ Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 3, lett. e) ed f), L. 23 marzo 2016, n. 41, a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8, della medesima legge n. 41/2016.

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Ai sensi del predetto art. 25-septies del Decreto, entrambe le condotte devono essere caratterizzate dalla violazione delle norme dettate ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

A completamento del corpo normativo delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle leggi speciali si colloca la più generale previsione di cui all'art. 2087 del codice civile, in forza della quale il datore di lavoro deve adottare le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.

A fronte della disamina delle fattispecie di reato ricomprese e richiamate dal D.Lgs. 231/01, nonché delle risultanze del Risk Assessment, attraverso cui è stata compiuta un'approfondita disamina delle attività potenzialmente a rischio, la società ha adottato, oltre al Codice Etico, che descrive i principi ed i valori a cui A.M.V. S.p.A. si ispira, specifici protocolli/moduli/procedure allo scopo di prevenire la commissione dei predetti reati presupposto.

In ogni procedura sono presenti i seguenti elementi: (i) scopo e ambito di applicazione della procedura; (ii) definizioni e sigle; (iii) funzioni interessate; (iv) riferimenti normativi e documentali; (v) modalità operative; (vi) diffusione e formazione; (vii) flussi informativi verso l'O.d.V.; (viii) responsabili della gestione procedura; (ix) allegati.

Come già sopra riportato in relazione ai reati di cui all'articolo 25-septies del D.Lgs. 231/01, vengono in rilievo le seguenti procedure e/o documenti a cui ci si riporta: CE231, PO10, MQ.

5.1.5 AREA SENSIBILE CONCERNENTE RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (Articolo 25-octies D.lgs. 231/2001)

L'articolo 63 del D.lgs. 21.11.2007 n. 231 introduce nel novero dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001 le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. La Legge 15 dicembre 2014 n. 186, ha introdotto l'art. 648 ter 1 c.p. rubricato "Autoriciclaggio", nel novero dei reati presupposto di cui all'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

Si fornisce qui di seguito una sintetica descrizione dei reati presupposto in relazione all'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001:

- a. Ricettazione (**art. 648 c.p.**)
- b. Riciclaggio (**art 648-bis c.p.**)
- c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (**art. 648-ter c.p.**)
- d. Autoriciclaggio (**art. 648-ter.1**)

a. Ricettazione (art. 648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 (lire un milione), se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.”

Presupposto per la commissione di tale reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto al quale però il ricettatore non abbia in alcun modo partecipato: il reato anteriormente commesso deve consistere in un delitto e non in una semplice contravvenzione e deve essere effettivamente avvenuto e non meramente supposto.

Il fatto materiale consta nell'acquistare, ricevere od occultare danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere o occultare. L'elemento psicologico del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

b. Riciclaggio (art 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi

altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. (1) La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Presupposto dell'esistenza del reato è che anteriormente ad esso sia stato commesso un altro delitto non colposo al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato in nessuna delle forme in cui può configurarsi il concorso di persone nel reato e, quindi, non solo materialmente ma neppure istigando al reato o promettendo, prima della sua commissione, la successiva propria attività di riciclaggio.

La condotta può atteggiarsi in due modi e cioè:

- nel sostituire o trasferire danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo;
- nel compiere operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del danaro, dei beni o delle altre utilità.

In questa seconda forma sono punite tutte quelle attività di c.d. ripulitura di beni, del danaro sporco o dei valori di provenienza illecita, attività che hanno lo scopo, appunto, di far perdere le tracce dell'illiceità della provenienza delittuosa di essi.

Il dolo richiesto per la punibilità è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'agente di compiere l'attività di sostituzione o trasferimento o l'operazione di c.d. "ripulitura" con la consapevolezza della provenienza da delitto doloso del danaro, del bene o dell'altra utilità.

c. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Al pari delle due fattispecie di cui sopra (artt. 648 e 648-bis) presupposto dell'esistenza del reato è costituito dalla provenienza da delitto del denaro e dell'altra utilità di cui l'agente è venuto a disporre. Sotto il profilo soggettivo, il reato in esame richiede, come per il reato di riciclaggio, la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, finalità che però presenta una peculiarità in quanto essa deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie laddove invece nel caso di ricettazione sussiste soltanto una generica finalità di profitto.

d. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione

della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Impatti sugli adempimenti ex D.Lgs. 231/01: Con il decreto 231 del 21 novembre 2007 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione. L'intervento normativo comporta un riordino della complessa normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico, tra l'altro estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza. Inoltre, abroga i commi 5 e 6 dell'art. 10 della l. n. 146/2006, di contrasto al crimine organizzato transnazionale, che già prevedevano a carico dell'ente la responsabilità e le sanzioni ex 231 per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis e 648-ter c.p.), se caratterizzati dagli elementi della transnazionalità, secondo la definizione contenuta nell'art. 3 della stessa legge 146/2006.

Ne consegue che ai sensi dell'art. 25-octies, decreto 231/2001, l'ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in ambito prettamente “nazionale”, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l'ente medesimo.

La responsabilità amministrativa dell'ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter, c.p. è limitata alle ipotesi in cui il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo. Considerato che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque, trattandosi di reati comuni, si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente. Tale attinenza, ad esempio, potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio per l'ente nell'ipotesi in cui l'apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio dell'impresa in cui operano. Lo stesso può dirsi per l'impiego di capitali

in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale. Peraltro, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

A fronte della disamina delle fattispecie di reato ricomprese e richiamate dal D.Lgs. 231/01, nonché delle risultanze del Risk Assessment, attraverso cui è stata compiuta un'approfondita disamina delle attività potenzialmente a rischio, la società ha adottato, oltre al Codice Etico, che descrive i principi ed i valori a cui A.M.V. S.p.A. si ispira, specifici protocolli/moduli/procedure allo scopo di prevenire la commissione dei predetti reati presupposto.

In ogni procedura sono presenti i seguenti elementi: (i) scopo e ambito di applicazione della procedura; (ii) definizioni e sigle; (iii) funzioni interessate; (iv) riferimenti normativi e documentali; (v) modalità operative; (vi) diffusione e formazione; (vii) flussi informativi verso l'O.d.V.; (viii) responsabili della gestione procedura; (ix) allegati.

Come già sopra riportato in relazione ai reati di cui all'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/01, vengono in rilievo le seguenti procedure e/o documenti a cui ci si riporta: CE231, MQ.

5.1.6 AREA SENSIBILE CONCERNENTE LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Articolo 25-novies D.lgs. 231/2001)

L'art. 25-novies - (Delitti in materia di violazione del diritto d'autore) del Decreto prevede *“In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”*.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, l'art. 25-novies del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:

- a. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; reati previsti dall'art. 171, comma 1 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (**art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett. a- bis) e comma 3)**
- b. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (“SIAE”); predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (**art. 171-bis, comma 1, l. 633/1941)**
- c. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies l. 633/1941; estrazione o reimpiego di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l. 633/1941; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (**art. 171-bis, comma 2, l. 633/1941)**
- d. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico (...) diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (...) (**art. 171-ter l. 633/1941)**

- e. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (**art. 171-septies l. 633/1941**)
- f. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (**art. 171-octies l. 633/1941**)

a. Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa; reati previsti dall'art. 171, comma 1 commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett.a- bis) e comma 3)

Conformemente all'art.171 comma 1 lett. a-bis) della l. 633/1941 e salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter della medesima è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Chiunque commetta la violazione di cui al precedente è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.

Tale pagamento estingue il reato.

Qualora il suddetto reato sia commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516.

L'accertamento dell'illecito penale verte sulla dimostrazione che l'utente, all'interno della memoria del sistema informatico, disponga di file contenenti musica, film o software protetti dalle norme sulla proprietà intellettuale che sono stati condivisi su reti telematiche utilizzando un apposito programma (emule, bitto-rent, kaza a o altro).

La notizia di reato dovrà consistere nella constatazione che l'utente del sistema informatico, corrispondente ad un determinato indirizzo IP, ha condiviso un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

È, dunque, necessario aver scaricato, mediante un programma di file-sharing, quantomeno un file o parte di esso che ne consenta l'identificazione, per accertare se quanto immesso nella rete telematica a disposizione del pubblico sia tutelato dalla legge sul diritto d'autore ovvero si tratti di materiale liberamente circolante.

b. Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o

imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (“SIAE”); predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, c. 1, l. 633/1941)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

c. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies l. 633/1941; estrazione o reimpiego di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l. 633/1941; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, c. 2, l. 633/1941)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su

altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies l. 633/1941, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l. 633/1941, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Tale disposizione si diversifica dalla successiva ex art. 171-ter, in quanto la prima richiede il fine di profitto e la seconda, invece, il fine di lucro e quindi l'una amplia la soglia di punibilità e l'altra la riduce, dovendosi intendere per fine di lucro un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere.

d. Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico (...) diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi (...) (art. 171-ter l. 633/1941)

L'art. 171-ter prevede un'ampia gamma di condotte commesse per uso non personale e a fini di lucro. Più precisamente è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater l. 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies l. 633/1941, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico

opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16 l. 633/1941, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

e. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, l. 633/1941 si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis l. 633/1941, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, l. 633/1941.

f. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941)

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di

trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Si ritiene che la norma tuteli il bene materiale tecnologico della smart card originale e genuina, la cui destinazione unica, che è quella di consentire l'accesso, non deve essere né elusa né raggiunta attraverso la clonazione. La giurisprudenza ha affrontato la questione relativa al rapporto tra l'art. 171-octies l. 633/1941 e l'art. 615-quater c.p. negando la sussistenza di un rapporto di specialità tra i due, in quanto la prima norma tutela la proprietà intellettuale e prevede una finalità fraudolenta, mentre la seconda protegge il domicilio virtuale, sanzionando l'abusiva acquisizione dei mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui o il procurare ad altri, al fine di profitto, tali mezzi per superare le barriere protettive di accesso all'elaboratore elettronico.

A fronte della disamina delle fattispecie di reato ricomprese e richiamate dal D.Lgs. 231/01, nonché delle risultanze del Risk Assessment, attraverso cui è stata compiuta un'approfondita disamina delle attività potenzialmente a rischio, la società ha adottato, oltre al Codice Etico, che descrive i principi ed i valori a cui A.M.V. S.p.A. si ispira, specifici protocolli/moduli/procedure allo scopo di prevenire la commissione dei predetti reati presupposto.

In ogni procedura sono presenti i seguenti elementi: (i) scopo e ambito di applicazione della procedura; (ii) definizioni e sigle; (iii) funzioni interessate; (iv) riferimenti normativi e documentali; (v) modalità operative; (vi) diffusione e formazione; (vii) flussi informativi verso l'O.d.V.; (viii) responsabili della gestione procedura; (ix) allegati.

Come già sopra riportato in relazione ai reati di cui all'articolo 25-novies del D.Lgs. 231/01, vengono in rilievo le seguenti procedure e/o documenti a cui ci si riporta: CE231, PO7, MQ.

5.1.7 AREA SENSIBILE CONCERNENTE L'INDUZIONE A NON RENDERE O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (Articolo 25-decies D.lgs. 231/2001)

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.") ha introdotto il reato presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.), inserendo l'art. 25-decies nel D.Lgs. 231/01.

a. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.”

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

La scelta di reprimere penalmente condotte illecite finalizzate, in via diretta o indiretta, a inquinare il corretto svolgimento del contraddittorio e la genuinità dei suoi risultati probatori risulta volta ad adeguare la disciplina interna sui delitti contro l'amministrazione della giustizia alle fondamentali indicazioni di principio espresse a livello internazionale, come previsto dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

A fronte della disamina delle fattispecie di reato ricomprese e richiamate dal D.Lgs. 231/01, nonché delle risultanze del Risk Assessment, attraverso cui è stata compiuta un'approfondita disamina delle attività potenzialmente a rischio, la società ha adottato, oltre al Codice Etico, che descrive i principi ed i valori a cui A.M.V. S.p.A. si ispira, specifici protocolli/moduli/procedure allo scopo di prevenire la commissione dei predetti reati presupposto.

In ogni procedura sono presenti i seguenti elementi: (i) scopo e ambito di applicazione della procedura; (ii) definizioni e sigle; (iii) funzioni interessate; (iv) riferimenti normativi e documentali; (v) modalità operative; (vi) diffusione e formazione; (vii)

flussi informativi verso l'O.d.V.; (viii) responsabili della gestione procedura; (ix) allegati.

Come già sopra riportato in relazione al reato di cui all'articolo 25-decies del D.Lgs. 231/01, vengono in rilievo le seguenti procedure e/o documenti a cui ci si riporta: CE231, MQ.

5.1.8 AREA SENSIBILE CONCERNENTE I REATI AMBIENTALI (Articolo 25-undecies D.lgs. 231/2001)

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il D.Lgs. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni” (di seguito il “D.Lgs. 121/2011”). Il D.lgs. 121/2011 ha introdotto l’art. 25-undecies nel D.Lgs. 231/01, estendendo la responsabilità dell’ente ai reati ambientali. La legge 22 maggio 2015 n. 68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (pubblicata su G.U. Serie Generale n. 122 del 28.05.2015), ha modificato in maniera significativa il D.Lgs. 152/06, ossia il Codice dell’Ambiente, ed ha introdotto all’interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l’ambiente”), per una buona parte dei quali è previsto l’essere presupposto per la responsabilità amministrativa dell’impresa. Ne è derivata, così, una importante modifica e integrazione dell’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, con data di entrata in vigore 29.05.2015.

Di seguito si riporta una breve descrizione delle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità amministrativa della società:

- a. Inquinamento ambientale (**art. 452-bis c.p.**)
- b. Disastro ambientale (**art. 452-quater c.p.**)
- c. Delitti colposi contro l’ambiente (**art. 452-quinquies c.p.**)
- d. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (**art. 452-sexies c.p.**)
- e. Circostanze aggravanti (**art. 452-octies c.p.**)
- f. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (**art. 727-bis c.p.**)
- g. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (**art. 733-bis c.p.**)
- h. Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (**L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis, art. 6**)
- i. Sanzioni Penali (**art. 137 D.Lgs. 152/06**)
- j. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (**art. 256 D.Lgs. 152/06**)
- k. Bonifica dei siti (**art. 257 D.Lgs. 152/06**)
- l. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (**art. 258 D.Lgs. 152/06**)
- m. Traffico illecito di rifiuti (**art. 259 D.Lgs. 152/06**)
- n. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (**art. 260 D.Lgs. 152/06**)
- o. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (**art. 260-bis D.Lgs. 152/06**)
- p. Sanzioni (**art. 279 D.Lgs. 152/06**)
- q. Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (**art. 3 L. 549/93: misure a tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente**)
- r. Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (**artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/07**)

a. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)¹⁹

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”*²⁰

b. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)²¹

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”*²²

c. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”*²³

d. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)²⁴

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

¹⁹ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015.

²⁰ La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.).

²¹ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015.

²² La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.).

²³ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015.

²⁴ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."²⁵

e. Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”*²⁶

f. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative all'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

g. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame prevedono la distruzione o il deterioramento significativo di habitat all'interno di un sito protetto.

h. Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis, art. 6)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative all'importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette.

i. Sanzioni Penali (art. 137 D.Lgs. 152/06)

“...2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

²⁵ La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione (art. 32-quater c.p.).

²⁶ Articolo inserito dall'art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, della stessa L. n. 68/2015.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

...

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

...

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

...

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. ...”

j. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/06)

“1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

...

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

...

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.”

k. Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/06)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglie di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. ...”

l. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/06)

“4. ... Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.”

m. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06)

“1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. ...”

n. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/06)

“1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. ...”

o. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/06)

“...6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo del-

la tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. ...Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. ...”

p. Sanzioni (art. 279 D.Lgs. 152/06)

“... 5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. ...”

q. Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/93: misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)

“...6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. ...”

r. Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/07)

Art. 8. Inquinamento doloso.

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000 (2).

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. ...”

Art. 9. Inquinamento colposo.

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.”

A fronte della disamina delle fattispecie di reato ricomprese e richiamate dal D.Lgs. 231/01, nonché delle risultanze del Risk Assessment, attraverso cui è stata compiuta un'approfondita disamina delle attività potenzialmente a rischio, la società ha adottato, oltre al Codice Etico, che descrive i principi ed i valori a cui A.M.V. S.p.A. si ispira, specifici protocolli/moduli/procedure allo scopo di prevenire la commissione dei predetti reati presupposto.

In ogni procedura sono presenti i seguenti elementi: (i) scopo e ambito di applicazione della procedura; (ii) definizioni e sigle; (iii) funzioni interessate; (iv) riferimenti normativi e documentali; (v) modalità operative; (vi) diffusione e formazione; (vii) flussi informativi verso l'O.d.V.; (viii) responsabili della gestione procedura; (ix) allegati.

Come già sopra riportato in relazione ai reati di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, vengono in rilievo le seguenti procedure e/o documenti a cui ci si riporta: CE231, PO11, MQ.

6. IL CODICE ETICO

Il documento pubblico denominato “*Codice Etico*”, in sigla [CE231], definisce gli obblighi giuridici e i valori morali a cui la Società, A.M.V. S.p.A., si conforma.

Nel Codice Etico vengono identificate le responsabilità di ciascun soggetto destinatario, dai Dipendenti a tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della Società.

Dai principi generali di comportamento, ivi definiti, discendono norme e modalità operative da attuare in A.M.V. S.p.A., nonché i principi ispiratori per l'organo gestorio nel dare concreta attuazione all'attività di Direzione della Società.

Il documento Codice Etico [CE231] presenta inizialmente i termini per una sua corretta diffusione a cui seguono gli “*obblighi dei destinatari*” nonché i riferimenti da seguire in caso di “*violazioni del codice*”.

Nel Codice Etico è posto particolare risalto alla comunicazione ai destinatari di *mission* e di valori di A.M.V. S.p.A.

Nel Codice Etico sono descritti i seguenti “*principi generali di comportamento*”: legalità; lealtà e correttezza; qualità del prodotto/servizio; valorizzazione delle risorse umane; salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; ambiente; partecipazione e reciprocità; nella gestione della redazione dei documenti contabili societari e nelle comunicazioni sociali; accortezza nelle transazioni commerciali; divieto di operazioni finalizzate al riciclaggio di denaro; tutela di dati e sistemi informatici; comunicazioni verso l'esterno.

Nel Codice Etico sono, inoltre, descritti i seguenti “*principi specifici di comportamento*”: nelle relazioni con i Dipendenti (per la selezione e scelta del personale nonché per la trasparenza nelle relazioni e nelle comunicazioni aziendali); nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza e di Controllo e nella gestione dei procedimenti legali; nelle relazioni con i Fornitori (per la selezione e scelta dei fornitori e nella gestione degli acquisti); nelle relazioni con i Competitors (nel rispetto della proprietà industriale e intellettuale); nelle relazioni con i Clienti (per una correttezza e completezza delle informazioni e per il coinvolgimento dei Clienti); nelle relazioni con gli altri interlocutori, tra cui i Soci, il Collegio Sindacale, la Società di Revisione contabile, le Associazioni di categoria, i sindacati e i partiti politici; nell'elargizione o accettazione di doni o altre utilità.

7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il documento pubblico denominato “*Sistema Disciplinare*”, in sigla [SD231], formalizza e costituisce quanto richiesto dal D.Lgs. 231/01 per ottenere e garantire il rispetto dei principi di comportamento definiti e l'estraneità della Società da pratiche illecite e scorrette.

L'obiettivo del Sistema Disciplinare è quello di scoraggiare la realizzazione di pratiche criminose da parte del personale della Società e degli altri Destinatari del

MOG, punendo comportamenti che violano i principi di comportamento indicati ed espressi dal MOG [MO231] e dal Codice Etico [CE231] nonché comportamenti che violano procedure aziendali che, pur non prefigurando ipotesi di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono da considerarsi rilevanti per i riflessi tecnico organizzativi, legali, economici o reputazionali della Società.

Il suddetto Sistema Disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, e non sostituisce il più generale sistema sanzionatorio (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di riferimento e Statuto dei Lavoratori) inerente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica pubblica e privata.

Il documento Sistema Disciplinare [SD231] prevede sanzioni commisurate alla gravità dell'infrazione commessa e rispetta le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori e nei vigenti CCNL. Si ricorda a tal proposito che il Sistema Disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01, e non sostituisce il più generale sistema sanzionatorio inerente i rapporti tra Datore di Lavoro e dipendente, così come richiesto dalla normativa giuslavoristica pubblica e privata.

Per i Dipendenti non dirigenti di A.M.V. S.p.A. le sanzioni applicabili (nel rispetto del CCNL sopra riportato) sono:

- Rimprovero verbale o scritto;
- Multa non superiore a 4 ore di retribuzione;
- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino ad un massimo di dieci giorni;
- Licenziamento con preavviso;
- Licenziamento senza preavviso.

Nel documento è presentata, in particolare, una tabella di sintesi che pone in relazione la sanzione disciplinare applicata con il reato commesso per una più chiara definizione degli specifici livelli di gravità nella commissione dei reati.

Tra i soggetti destinatari del Sistema Disciplinare sono, in particolare, da ricomprendersi quelli indicati dal Codice Civile all'Art. 2094 (Prestatore di lavoro subordinato) e all'Art. 2095 (Categorie dei prestatori di lavoro: dirigenti, quadri, impiegati e operai), e, ove non ostino imperative norme di legge, tutti i "portatori di interesse" (i c.d. *stakeholders*), tra cui anche gli amministratori e i collaboratori esterni della Società, nonché il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01.

8. ORGANISMO DI VIGILANZA

Il documento riservato denominato "Organismo di Vigilanza", in sigla [OV231], definisce la composizione e le modalità operative dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) della Società, A.M.V. S.p.A., come quell' "*Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*" che ha "*il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli*" e di "*curare il loro aggiornamento*" (D.Lgs. 231/01, Art. 6, comma 1, lett. b).

Campo di applicazione del suddetto documento è la gestione delle attività dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 e s.m.i., nonché la definizione dei riferimenti allo strumento che ne disciplina il suo funzionamento in autonomia, il “*Regolamento dell'O.d.V.*”.

Il documento [OV231] definisce fra le modalità operative:

- **identificazione dell'O.d.V.:** i membri dell'Organismo di Vigilanza appartengono al personale interno alla Società e/o sono consulenti esterni, tutti scelti sulla base della presenza dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza, autonomia funzionale e continuità di azione;
- **modalità di nomina dell'O.d.V. e sua durata in carica:** i membri sono nominati con apposita delibera dell'Amministratore Unico (A.U.) di A.M.V. S.p.A. e annualmente lo stesso A.U. valuta l'adeguatezza dell'O.d.V. in funzione degli eventuali cambiamenti della Società e dei risultati delle attività svolte dall'O.d.V.;
- **cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca:** la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza (o anche di uno solo dei membri di questo) e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, anche legata ad interventi di ristrutturazione organizzativa della Società, mediante un'apposita delibera dell'Amministratore Unico;
- **funzioni e poteri dell'O.d.V.:** l'O.d.V. è completamente autonomo nella esplicazione dei suoi compiti e le sue determinazioni sono insindacabili;
- **regolamento dell'O.d.V.:** l'O.d.V. si dota di un proprio Regolamento che ne assicuri l'organizzazione e gli aspetti di funzionamento quali, ad esempio, la periodicità degli interventi ispettivi, le modalità di deliberazione, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle proprie adunanze, la risoluzione dei conflitti d'interesse e le modalità di modifica/revisione del Regolamento stesso, in A.M.V. S.p.A., il “*Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*” [Reg.O.d.V.];
- **previsione di spesa e remunerazione dei membri dell'O.d.V.;**
- **reporting dell'O.d.V. e obblighi di informazione verso l'O.d.V.:** definizione dei flussi informativi dall'O.d.V. nei confronti dell'Amministratore Unico dei flussi informativi verso l'O.d.V. da parte dei soggetti destinatari, indicati nel documento [FI231];
- **obblighi di riservatezza:** i componenti dell'O.d.V. sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni; tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale.

Un canale informatico dedicato è istituito al fine di facilitare i flussi informativi; è definita una casella di posta elettronica, accessibile solo da parte dei membri dell'O.d.V., con il seguente indirizzo: odv231@amvalenza.it

9. ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE

Al fine di garantire l'efficacia del MOG, la Società assicura un'ampia informazione (comunicazione) sul MOG stesso e un'adeguata formazione di base a tutti destinatari interessati relativamente all'applicazione dei protocolli quali strumenti di prevenzione alla commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.

La diffusione del presente MOG avviene tramite consegna *brevi manu* o mediante la messa a disposizione, previa apposita comunicazione scritta a tutti i destinatari sopra indicati, dello stesso MOG all'interno della rete intranet aziendale in apposita cartella condivisa. Tale protocollo resta comunque a disposizione presso le funzioni aziendali destinatarie.

L'attività di comunicazione e formazione è oggetto di un'opportuna pianificazione e di un periodico svolgimento; in particolare sono necessarie attività formative di aggiornamento in occasione di cambiamenti organizzativi e/o gestionali nonché al verificarsi di eventi di tentativo o commissione dei reati presupposto.

L'Amministratore Unico di A.M.V. S.p.A. pianifica annualmente l'allocazione di risorse e mezzi, necessari alla realizzazione del piano formativo, redatto sulla base delle esigenze aziendali di comunicazione e formazione.

L'informazione/comunicazione e la formazione del personale aziendale relativamente al presente MOG è a cura della funzione Risorse Umane (HR): le attività effettuate vengono registrate su apposita modulistica aziendale.

La verifica dell'efficacia della comunicazione ed in particolare della formazione viene effettuata, dopo un certo periodo dall'esecuzione delle attività, da parte dei singoli responsabili per mezzo della compilazione della modulistica prevista dal Sistema di Gestione per la Qualità: tale verifica dell'efficacia è notificata alle Risorse Umane (HR) e analizzata dall'O.d.V. in occasione del riesame annuale dell'efficacia del MOG.

I contratti stipulati con fornitori, consulenti e partner riportano un'apposita clausola che richiede alla controparte uno specifico impegno al rispetto dei principi comportamentali idonei a prevenire la commissione di atti illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il D.Lgs. 231/01 individua due categorie di persone fisiche (Art. 5 co. 1 lett. a e b) per cui è possibile valutare il rischio di commissione dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa della Società: tali categorie sono costituite dai "soggetti in posizione apicale" (il personale apicale) e dai "soggetti sottoposti all'altrui direzione" (tutti gli altri).